

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1022/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 2011

concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciclanilide conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 78, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza attiva ciclanilide era iscritta nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽²⁾, per un periodo che scade il 31 ottobre 2011.
- (2) Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell'iscrizione di determinate sostanze attive nell'allegato I⁽³⁾.
- (3) A norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate⁽⁴⁾ e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (4) La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze⁽⁵⁾ è stata superata.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.⁽³⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 48.⁽⁴⁾ GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10.

- (5) Di conseguenza, l'approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE.
- (6) Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario a revocare le autorizzazioni concesse per i prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide.
- (7) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Mancato rinnovo dell'approvazione

L'approvazione della sostanza attiva ciclanilide non è rinnovata.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli Stati membri assicurano che le autorizzazioni relative ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide siano ritirate entro il 30 aprile 2012.

Articolo 3

Periodi di tolleranza

Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti ciclanilide scadono il 31 ottobre 2012 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 ottobre 2013 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l'utilizzo delle scorte esistenti.

Articolo 4

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La parte A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all'allegato del presente regolamento.

